

**DELIBERAZIONE 16 NOVEMBRE 2017**  
**762/2017/I/EEL**

**PROPOSTA AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN MERITO ALL'ELENCO DEI**  
**SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI FINALI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 novembre 2017

**VISTI:**

- le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Terzo Pacchetto);
- il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, 1227/2011 (di seguito: Regolamento Remit);
- la legge istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica 445/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2011 (di seguito: decreto ministeriale 29 dicembre 2011);
- il Quadro strategico dell'Autorità per il quadriennio 2015-2018, approvato con deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com (di seguito: deliberazione 610/2017/R/com);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIF);
- il vigente Testo integrato morosità elettrica (TIMOE);

- il vigente Testo integrato del sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale (TIMR);
- il vigente Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (di seguito : TIQV);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV);
- il vigente Testo integrato unbundling contabile (TIUC);
- il Rapporto dell'Autorità del 16 marzo 2017, 168/2017/I/com, relativo al *Rapporto di monitoraggio retail 2014 e 2015*;
- il Regolamento del sistema di garanzie di Terna di cui all'articolo 49 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111 (di seguito: Regolamento del sistema di garanzie di Terna (Allegato A. 61));
- il documento per la consultazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 597/2017/R/eel;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 663/2017/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 663/2017/R/eel).

#### CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lettere b) e d), della legge 481/95 intesta all'Autorità un generale potere di proporre ai Ministri competenti, tra l'altro, *“gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni di singoli atti di [...] autorizzazione”*, nonché *“la modifica delle clausole [...] delle autorizzazioni [...] ove ciò sia richiesto dal mercato e dalle ragionevoli esigenze degli utenti”*; il Ministro, ai sensi del successivo comma 13, se intende respingere le predette proposte *“chiede all'Autorità una nuova proposta e indica esplicitamente i principi e i criteri previsti dalla [legge 481/95] ai quali attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda accogliere la seconda proposta dell'Autorità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di decidere, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformità esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilità generale”*;
- la legge 124/17, entrata in vigore il 29 agosto 2017, prevede vari interventi a supporto dell'ulteriore sviluppo del mercato retail per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale; tra tali misure, viene sottoposto a regime di autorizzazione l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali; più in particolare, la citata legge prevede che:
  - entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, sia istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (di seguito: Elenco Venditori Elettricità o Elenco) che costituisca condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di vendita (comma 80) e che debba essere pubblicato sul sito internet del Ministero e aggiornato mensilmente (comma 82);
  - che i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione all'Elenco di cui sopra siano fissati, su proposta dell'Autorità, con

- decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da emanarsi – quest’ultimo – entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge 124/17 (comma 81);
- la medesima legge 124/17 prevede, inoltre, ulteriori interventi a supporto dello sviluppo del mercato retail per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale e, più in particolare, che:
    - entro cinque mesi dalla sua entrata in vigore, al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica (comma 61), l’Autorità disponga, la realizzazione e la gestione da parte del Gestore del Sistema Informativo Integrato (a sua volta istituito presso l’Acquirente Unico con la legge 129/10, di seguito: SII) di un portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato *retail* con riferimento ai clienti domestici del settore dell’energia elettrica e del gas naturale, alle imprese del settore elettrico connesse in bassa tensione e alle imprese del settore del gas naturale con consumi annui non superiori a 200.000 Smc;
    - decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore, tutti i venditori forniscano almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o di gas naturale a prezzo variabile e una a prezzo fisso per i medesimi clienti di cui al precedente alinea (comma 62);
  - l’Autorità, con la deliberazione 610/2017/R/com, ha
    - avviato tre separati procedimenti denominati rispettivamente: Portale confrontabilità offerte, Gruppi di acquisto; Elenco venditori;
    - differito a ulteriori procedimenti da avviare con ulteriori deliberazioni l’adozione delle disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia;
    - reso noto che ai fini dell’adempimento previsto all’articolo 1, comma 62, della legge 124/17, consistente nell’obbligo di tutti i venditori di fornire almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o di gas naturale a prezzo variabile e una a prezzo fisso per i clienti domestici del settore dell’energia elettrica e del gas naturale, per le imprese del settore elettrico connesse in bassa tensione e per le imprese del settore del gas naturale con consumi annui non superiori a 200.000 Smc, trova applicazione la disciplina dell’Autorità in materia di offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (offerte PLACET), così come introdotte dalla deliberazione 555/2017/R/com; la disciplina in argomento adempie, altresì, alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 63, della legge 124/17, individuando clausole essenziali del contratto con finalità anche di confrontabilità delle offerte e relativa omogeneità;
    - previsto che le modalità attraverso cui i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione alla rimozione delle tutele di prezzo, da determinarsi da parte dell’Autorità secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 69, della legge 124/17, siano riconducibili nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione 375/2017/R/com.

#### CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con il documento per la consultazione 663/2017/R/eel, nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 610/2017/R/com, ha illustrato i propri orientamenti in relazione alle modalità e alle condizioni di ammissibilità all’Elenco Venditori Elettricità, al fine di proporre al Ministero dello Sviluppo Economico criteri, modalità e requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l’iscrizione e la permanenza in tale Elenco;
- in relazione alle finalità e all’ambito di applicazione della disciplina dell’Elenco, gli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione prevedono che:
  - i criteri per l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco debbano essere finalizzati a identificare i soggetti in grado di svolgere professionalmente l’attività di vendita, con il duplice scopo di autorizzare le sole imprese che presentino adeguate caratteristiche di affidabilità verso il sistema elettrico, e a consentire, per quanto possibile, ai clienti finali la valutazione dell’affidabilità delle imprese nello svolgimento della loro attività nei loro confronti;
  - l’Elenco ha natura dinamica, caratterizzandosi per la definizione di requisiti e per il monitoraggio del rispetto degli stessi, al fine della permanenza nell’Elenco;
  - la disciplina dell’Elenco riguarda le c.d. controparti commerciali, ossia le imprese di vendita direttamente controparti di contratti di somministrazione (fornitura) con clienti finali, ivi compresi, quindi, i soggetti che esercitano il servizio di maggior tutela di cui alla legge 125/07;
- i requisiti di ammissione all’Elenco sono applicabili sia alle imprese già operanti nel mercato della vendita al dettaglio sia alle imprese che richiedono l’iscrizione all’Elenco successivamente alla data di istituzione dell’Elenco e sono suddivisi tra requisiti di onorabilità, di natura finanziaria e tecnici;
- per quanto riguarda i *requisiti di onorabilità*, essi devono essere funzionali a indicare l’adeguatezza delle imprese di vendita a operare nei mercati. In particolare sono stati individuati i seguenti requisiti:
  - l’onorabilità *stricto sensu* delle persone fisiche che assumono un ruolo giuridicamente e operativamente rilevante nelle imprese di vendita nonché alle medesime figure nelle società che svolgono attività di direzione e coordinamento delle medesime società di vendita;
  - le imprese di vendita devono avere personalità giuridica distinta dagli individui che le compongono;
  - le imprese, nonché le società che svolgono nei loro confronti attività di direzione e coordinamento, non devono trovarsi in stato di fallimento o di liquidazione coatta o di concordato preventivo; al riguardo, al fine di non interferire con lo svolgimento delle procedure fallimentari, sul punto è previsto che le imprese incluse nell’Elenco che si vengano successivamente a trovare nello stato di concordato preventivo possano continuare la propria attività;
- per quanto riguarda i *requisiti di natura finanziaria*, essi hanno la finalità di valutare la capacità delle imprese di vendita di approvvigionarsi e,

conseguentemente, di garantire l'esecuzione fisica dei contratti di somministrazione (di cui sono parti venditrici) e quindi la fornitura di energia ai clienti finali. In particolare è stato ritenuto opportuno:

- prevedere valori minimi del capitale sociale versato al fine di assicurare, almeno inizialmente, adeguati livelli di capacità finanziaria;
- scegliere indicatori che permettano di verificare l'effettiva solvibilità delle imprese, valutata rispetto alla regolarità dei pagamenti verso il sistema elettrico (ossia verso Terna e i distributori) al fine di individuarne l'affidabilità verso di esso;
- effettuare la valutazione di cui al precedente alinea con riferimento alla controparte commerciale, laddove essa sia anche utente del dispacciamento e del trasporto, oppure con riferimento ai soggetti di cui essa si serve ai fini dell'esecuzione fisica dei contratti di fornitura con i suoi clienti finali; ciò mediante indicatori della solvibilità nei confronti di Terna e dei distributori;
- per quanto riguarda i *requisiti tecnici*, essi sono finalizzati a valutare la capacità delle imprese di svolgere la propria attività operativa. Oltre a prevedere la verifica del fatto che le attività di impresa riportate nei documenti societari comprendano quelle di vendita dell'energia elettrica, l'Autorità ha anche prospettato valori di riferimento di specifici indicatori di *performance*, rispetto ai quali valutare lo scostamento degli specifici indicatori di ciascuna impresa. In particolare ha identificato indicatori già presenti nella regolazione, correlati alle sub-attività più rilevanti (condotta commerciale, qualità commerciale, fatturazione e morosità);
- al fine di poter utilizzare compiutamente gli indicatori in merito alla puntualità dei pagamenti e alle attività commerciali di cui ai precedenti alinea, l'Autorità nel documento per la consultazione ha previsto altresì di adottare interventi finalizzati, da un lato, ad aumentare le informazioni per la controparte commerciale circa la corretta esecuzione delle obbligazioni dei pagamenti e degli adempimenti afferenti le garanzie da parte di ciascun utente del dispacciamento e, dall'altro lato, a estendere gli attuali obblighi in tema di monitoraggio della fatturazione e della trasmissione dei dati all'Autorità afferenti gli indennizzi relativi alla morosità;
- per quanto riguarda le *procedure per l'iscrizione e la permanenza all'Elenco*, i requisiti sinteticamente descritti ai punti precedenti sono stati distinti, tra:
  - requisiti imprescindibili per l'ammissione nell'Elenco: essi esprimono caratteristiche ritenute inderogabili al fine di garantire l'affidabilità delle controparti commerciali richiesta dalla legge; il loro mancato soddisfacimento costituisce condizione sufficiente per rifiutare l'iscrizione ovvero, laddove il requisito venga meno successivamente all'iscrizione di un'impresa, per determinare l'esclusione dall'Elenco;
  - requisiti c.d. *alert*, legati alla verifica del raggiungimento di *performance* nell'effettuazione di specifiche attività; essi costituiscono condizioni per la permanenza nell'Elenco e il mancato raggiungimento dei livelli stabiliti comporta la necessità di avviare un'analisi specifica in merito all'effettiva operatività dell'impresa;

- relativamente alle *procedure di iscrizione all'Elenco*, nel documento per la consultazione si è ritenuto che:
  - le istanze di ammissione all'Elenco per il settore elettrico, mutuando in parte la disciplina prevista dal decreto 29 dicembre 2011 per l'autorizzazione alla vendita ai clienti finali nel settore del gas naturale, in generale, siano presentate direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, prevedendo un adeguato periodo di tempo per la gestione delle necessarie attività istruttorie;
  - le procedure per l'ammissione delle imprese all'Elenco siano disegnate suddividendo tra soggetti già operanti e procedure a regime; in particolare, per quanto riguarda il primo popolamento dell'Elenco Venditori Elettricità, è stato previsto che i soggetti già operanti sul mercato siano inseriti d'ufficio nella prima versione dell'Elenco, sulla base di un'autorizzazione provvisoria di durata massima pari a tre mesi; tale condizione deve essere evidenziata nel medesimo Elenco pubblicato *online*; in tale periodo, le imprese iscritte provvisoriamente all'Elenco danno evidenza di aver regolarizzato la loro situazione rispetto al soddisfacimento dei requisiti imprescindibili; in tal caso, l'iscrizione avviene a titolo definitivo, mentre in difetto – spirato inutilmente il termine previsto – decade l'ammissione all'Elenco;
- per quanto riguarda le *procedure per la permanenza nell'Elenco*, l'orientamento dell'Autorità è di prevedere una verifica periodica di tutti i requisiti. In esito a essa, secondo fasi graduali, è previsto che:
  - nel caso di mancato rispetto di uno o più requisiti, non sia disposta l'esclusione immediata dall'Elenco, ma l'impresa possa continuare l'attività per un periodo di tempo determinato - che può differire da requisito a requisito - nel corso del quale regolarizzare il soddisfacimento dei requisiti violati; ciò al fine di incentivare la crescita delle *performance* dell'impresa e il miglioramento della propria affidabilità;
  - a ciascun impresa sia attribuita una specifica “classe di affidabilità”, tra le quali rileva quella denominata “classe di attenzione”, attribuita a seguito del mancato rispetto di uno o più indicatori nel periodo di osservazione da essi previsto;
  - all'impresa, cui sia stata attribuita la “classe di attenzione” e che continui a non rispettare uno o più requisiti c.d. *alert*, dovrà essere successivamente attribuita la classe denominata “classe di osservazione” che comporta l'avvio di un'analisi specifica da parte degli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di valutare più compiutamente l'affidabilità dell'impresa e l'effettivo rischio per il sistema e per i clienti finali;
  - qualora l'analisi di cui al precedente alinea abbia esito negativo o l'impresa non abbia regolarizzato la sua posizione rispetto ai parametri violati, alla stessa è attribuita la classe denominata “classe di inaffidabilità” che comporta l'esclusione dall'Elenco;
- l'esclusione dall'Elenco comporta la perdita dell'abilitazione alla vendita ai clienti finali (riconosciuta con l'iscrizione nell'Elenco) e, in tale caso, con effetto dalla data di esclusione:

- che l'impresa non ha più titolo a operare come venditore di energia elettrica ai clienti finali e, quindi, a sottoscrivere nuovi contratti di somministrazione (fornitura) con questi ultimi;
- è determinata la risoluzione dei contratti di somministrazione in essere con i clienti finali, per i quali la continuità della fornitura sarà garantita dall'immediata attivazione dei servizi di ultima istanza (che saranno erogati sino alla conclusione, da parte del cliente finale interessato, di un nuovo contratto di fornitura con altra impresa di vendita iscritta nell'Elenco);
- per quanto riguarda la *procedura di verifica periodica dei requisiti*, l'Autorità ha prospettato:
  - l'introduzione dell'obbligo, per ciascun impresa, di comunicazione al Ministero almeno una volta all'anno, del permanere del rispetto dei requisiti imprescindibili ovvero, entro 1 mese dal verificarsi, dell'eventuale perdita di almeno uno di essi, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
  - che l'analisi specifica da parte degli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico sia avviata anche nei casi in cui l'impresa sia oggetto di sanzioni da parte dell'Autorità (o, tipicamente, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Garante per la protezione dei dati personali o dell'Agenzia delle entrate) per violazioni di particolare gravità correlate all'esercizio dell'attività oppure (anche in assenza di provvedimenti sanzionatori) l'impresa si sia resa responsabile di gravi disservizi per i clienti finali o emerga una condotta che presenta un alto grado di scostamento rispetto agli indicatori previsti ovvero di condotte che possano mettere in pericolo il sistema o pregiudizievoli per il corretto e l'efficiente andamento del mercato.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il termine per l'invio di osservazioni e proposte da parte degli operatori rispetto agli orientamenti posti in consultazione nel documento per la consultazione 663/2017/R/eel è stato fissato al 17 ottobre 2017, tenuto conto della ridotta tempistica prevista dalla legge concorrenza per l'emanazione del decreto da parte del Ministro dello Sviluppo Economico; nell'ambito del processo di consultazione, presso gli Uffici dell'Autorità è stato organizzato un apposito tavolo tecnico con rappresentanti degli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali, tenutosi in data 9 ottobre 2017 e avente lo scopo di illustrare i contenuti del documento per la consultazione nonché di agevolare la partecipazione al procedimento dei soggetti interessati;
- le osservazioni e le proposte pervenute da parte dei soggetti interessati sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità;
- in risposta al documento per la consultazione 663/2017/R/com sono pervenute osservazioni da parte di 22 operatori o loro associazioni e 3 associazioni rappresentative dei clienti finali;

- in termini generali, pur condividendo complessivamente gli obiettivi individuati dall’Autorità, sono state espresse perplessità in merito ad alcune delle modalità applicative individuate;
- in relazione all’*ambito di applicazione* della disciplina dell’Elenco Venditori Elettricità:
  - i soggetti partecipanti alla consultazione concordano in generale che le imprese soggette ai requisiti siano le controparti commerciali, come prospettato dall’Autorità, seppure alcuni di essi ritengono che non dovrebbero essere considerate le attività legate al trasporto e al dispacciamento in quanto ciò sarebbe discriminante per le controparti commerciali che sono anche utenti del trasporto e del dispacciamento, avendo oneri maggiori rispetto alle c.d. controparti commerciali pure;
  - un’impresa e un’associazione ritengono, invece, che sia opportuno estendere l’ambito di applicazione della disciplina dell’Elenco anche gli utenti del trasporto e del dispacciamento che non siano controparti commerciali, in quanto soggetti contrattualmente legati a Terna e ai distributori;
  - altre imprese propongono di prevedere sottosezioni dell’Elenco, caratterizzate da requisiti più specifici, dedicata alle imprese più grandi (ovvero aventi clienti in numero superiore a una determinata soglia) oppure che servono clienti domestici o le piccole e medie imprese, al fine di individuare con maggiore precisione i requisiti più opportuni ed efficaci;
- in relazione ai *requisiti di onorabilità* individuati;
  - quasi tutti i partecipanti alla consultazione concordano con quanto previsto dall’Autorità, in particolare anche per quanto riguarda l’estensione dei requisiti *stricto sensu* e/o di solvibilità aziendale anche alle società che svolgono attività di direzione e coordinamento delle imprese di vendita di energia elettrica, sino alla capogruppo. Diversi operatori suggeriscono, al riguardo, di estendere ulteriormente l’ambito di tali requisiti sino a comprendere tutti i soggetti appartenenti al gruppo societario di cui fanno parte le imprese di vendita (eventualmente prevedendo la verifica dei requisiti con riferimento all’intero gruppo societario); un’associazione, al contrario, ritiene più opportuno che la verifica del requisito di solvibilità aziendale sia circoscritta alle sole controparti commerciali, senza motivare tale osservazione;
  - alcuni operatori propongono di fare riferimento ai requisiti previsti dal Regolamento Remit ai fini della segnalazione all’*Agency for the Cooperation of Energy Regulators* degli operatori di mercato che concludono transazioni e dell’identificazione dei loro beneficiari e controllanti;
  - per quanto riguarda l’adeguatezza delle forme societarie, alcuni soggetti propongono altresì di comprendere senza restrizioni le cooperative tra le forme societarie in possesso di adeguati requisiti di onorabilità e altri invece ritengono che le società di persone, poiché non rispettano tale requisito, anche laddove siano già operative alla data di entrata in vigore del decreto, dovrebbero adeguare la loro forma giuridica;

- diversi partecipanti suggeriscono di non ammettere più all'Elenco le società già positivamente incluse in precedenza qualora si dovessero trovare successivamente nello stato di concordato preventivo;
- in relazione ai *requisiti finanziari* individuati gli operatori concordano con l'opportunità della loro introduzione e, in particolare:
  - per quanto riguarda la fissazione di un valore minimo del capitale sociale, diversi tra essi concordano con l'opportunità della sua definizione - e alcuni ne propongono alcuni valori e/o la generica correlazione con ulteriori indicatori (fatturato, numero di clienti o quantità di energia venduta) - mentre altri, al riguardo, hanno invece manifestato scetticismo o espresso il proprio dissenso; tra questi ultimi, un operatore ritiene che tale requisito possa essere opportuno, al più, nella sola fase di primo ingresso delle imprese in via transitoria; un'associazione ha sostenuto che il valore minimo del capitale sociale possa essere verificato con riferimento alle imprese che svolgono attività di coordinamento e direzione delle controparti commerciali;
  - molti operatori propongono altresì la sostituzione dell'indicatore costituito dal capitale sociale minimo con altri basati sul patrimonio netto, la presentazione di bilanci di esercizio certificati da opportune società di revisione o il giudizio di merito creditizio, in quanto maggiormente indicativi della valutazione finanziaria dell'impresa;
  - per lo stesso motivo, alcune imprese propongono altri indicatori correlati alle voci di bilancio quali il grado di indebitamento, l'indice di liquidità primaria, la leva finanziaria o il grado di copertura dell'attivo immobilizzato;
- per quanto riguarda gli indicatori che permettono di verificare la puntualità dei pagamenti delle imprese:
  - alcuni operatori ritengono che i requisiti correlati alla puntualità dei pagamenti debbano essere considerati imprescindibili (e non far parte invece degli *alert*) e/o deve essere declinato con maggiore tempestività al fine di ottenere maggiore efficacia nel caso di inadempimento e coerenza con il Codice di Rete;
  - molti osservatori, tra cui Terna, concordano con l'Autorità in merito all'opportunità della verifica della regolarità dei pagamenti, in particolare mediante indicatori che abbiano alla base la performance dell'utente del dispacciamento e del trasporto per i clienti finali serviti dall'impresa di vendita. Altri, invece, ritengono che ciò non sia opportuno, dal momento che l'utilizzo di tali indicatori sarebbe un mero rafforzativo della regolazione vigente e potrebbe essere discriminante o fuorviare nella valutazione della *performance* delle imprese di vendita, anche in considerazione della pluralità dei soggetti scelti da una singola controparte commerciale per la conclusione dei contratti di dispacciamento e trasporto;
  - in merito a quanto al precedente alinea, inoltre, alcuni osservatori ritengono che le controparti commerciali debbano essere vincolate alla diretta sottoscrizione di contratti di trasporto e dispacciamento (eventualmente al fine di fornire clienti domestici e le piccole e medie imprese);

- è condiviso dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione l'orientamento di non prevedere un indicatore in merito alla verifica della regolarità dei pagamenti direttamente nei confronti degli utenti del trasporto e del dispacciamento, anche se alcuni di essi lo riterrebbero opportuno per questioni di equità;
- in relazione ai *requisiti tecnici* individuati:
  - non sono state evidenziate criticità in merito all'intendimento dell'Autorità di verificare la congruenza dell'attività dell'impresa come riportata nel certificato camerale o nello statuto e nell'atto costitutivo;
  - per quanto riguarda la verifica dello scostamento delle *performance* di ciascuna impresa da specifici valori di riferimento, in relazione alle sub-attività individuate, alcuni operatori condividono la *ratio* e la finalità di quanto prospettato, pur evidenziando in alcuni casi qualche criticità operativa; altri operatori, invece, ritengono che sia più opportuno non prevedere il rispetto di requisiti correlati alla qualità commerciale, alla morosità e alla fatturazione al fine dell'ammissione nell'Elenco. Ciò sia perché tali aspetti sono già disciplinati dalla regolazione, e quindi i requisiti sarebbero ridondanti, sia perché potrebbero manifestarsi segnali distorsivi, anche in considerazione della gravosità dell'onere della verifica assegnato al Ministero dello Sviluppo Economico nei casi di inadempienze più gravi;
  - alcuni operatori hanno altresì proposto l'esigenza di definire con attenzione e tempestività i valori di riferimento, anche in considerazione delle specificità di ciascuna impresa ovvero tenendo conto del numero di clienti serviti o della loro tipologia, in particolare per quanto riguarda l'indice di reclusività, eventualmente prevedendo il differimento dell'entrata in vigore di tali requisiti al fine di effettuare nel corso del 2018 uno specifico monitoraggio preventivo;
  - diversi partecipanti alla consultazione hanno inoltre proposto di potenziare i requisiti tecnici correlati alla capacità tecnico-organizzativa di operare sul mercato, senza peraltro entrare nel dettaglio su come identificare questi indicatori alternativi;
- in relazione agli adempimenti regolatori prospettati a complemento della disciplina dell'Elenco, gli operatori condividono l'opportunità di una maggiore informazione alle controparti commerciali, anche proponendo alcune integrazioni al fine di una maggiore informazione in merito alla puntualità dei pagamenti e dell'aggiornamento delle garanzie degli utenti;
- per quanto riguarda le *procedure per il primo popolamento* dell'Elenco, i partecipanti alla consultazione concordano in generale con quanto proposto dall'Autorità e, più in particolare:
  - alcune imprese o loro associazioni suggeriscono di definire un periodo di tempo maggiore rispetto a quanto prospettato per mostrare evidenza del rispetto dei requisiti imprescindibili, nella fase di primo popolamento dell'Elenco;

- tutti condividono l'orientamento dell'Autorità di ritenere opportuno non prevedere specifici requisiti per gli esercenti che attualmente svolgono in via esclusiva il servizio di maggior tutela;
- in merito alle *procedure da adottarsi ai fini della permanenza* nell'Elenco:
  - diversi operatori, nel condividere il principio di gradualità previsto per l'attività di monitoraggio dei requisiti presentato nella fase di consultazione, hanno evidenziato la necessità che per i requisiti *alert* fossero previste valutazioni più continuative, al fine di tenere conto con maggiore tempestività delle soluzioni rispetto alle inadempienze;
  - sono state mosse alcune critiche alla definizione delle classi di affidabilità e, in particolare, in merito al fatto che sia previsto l'inserimento nella classe di attenzione per l'impresa per cui venga meno il rispetto di uno degli indicatori nel rispettivo periodo di osservazione. In particolare è emersa la generale contrarietà alla pubblicazione della classe di affidabilità dell'impresa nel proprio sito internet, con particolare attenzione alla "classe di attenzione"; ciò in quanto una tale indicazione, essendo correlata al tempo previsto dalla procedura per la valutazione e l'osservazione, potrebbe permanere anche a fronte del miglioramento della specifica *performance* e quindi fornire un segnale non corretto alla clientela finale;
  - è emersa anche una diffusa contrarietà all'opportunità che eventuali sanzioni irrogate dall'Autorità o da altri soggetti possano essere prese in considerazione nella valutazione dell'affidabilità delle imprese.

**RITENUTO NECESSARIO E URGENTE :**

- proporre tempestivamente al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 124/17, e nell'ambito della più generale funzione di cui all'articolo 2, comma 12, lettere b) e d), della legge 481/95, criteri, modalità, requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco Venditori Elettricità, anche tenendo conto degli orientamenti presentati dall'Autorità con il documento per la consultazione 663/2017/R/com ai soggetti interessati e alle osservazioni da essi fatte pervenire.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- con riferimento all'*ambito di applicazione* dell'Elenco Venditori Elettricità:
  - prevedere che abbia a oggetto le sole controparti commerciali, atteso che solo tali imprese effettivamente vendono energia elettrica a clienti finali, e quindi richiedono, per l'esercizio di quest'ultima attività, l'autorizzazione introdotta dalla legge 124/17;
  - non estendere tale ambito agli utenti del trasporto e del dispacciamento che non svolgono l'attività di vendita ai clienti finali, non accogliendo quanto suggerito da alcuni osservatori; come detto, infatti, il regime autorizzatorio introdotto dalla legge 124/17 ha ad oggetto la sola attività di vendita ai clienti finali;

- peraltro, l'esigenza, confermata anche in consultazione, di corresponsabilizzare anche i soggetti terzi di cui la controparte commerciale si serve per la conclusione dei contratti di dispacciamento e trasporto risulta indirettamente soddisfatta da alcuni indicatori introdotti tra i criteri di natura finanziaria;
- non accogliere la proposta, formulata in sede di consultazione da alcuni operatori, di prevedere all'interno dell'Elenco più sottosezioni recanti requisiti specifici; ciò in quanto un'unica sezione dovrebbe permettere il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e valutazione degli indicatori di affidabilità da parte dei clienti finali con maggior efficacia e senza discriminazioni; inoltre, molti operatori servono differenti tipologie di clienti che sarebbero afferenti a più sottosezioni con una conseguente difficoltà di gestione operativa dello stesso Elenco;
  - prevedere che i soggetti che esercitano il servizio di maggior tutela di cui alla legge 125/07 in via esclusiva e senza aver costituito apposite società di vendita (ovvero le imprese distributrici), come ivi previsto dall'articolo 1, comma 2, siano esclusi dall'ambito di applicazione del decreto in parola. Ciò in considerazione della duplice esigenza (a) di minimizzare gli oneri per tali operatori alla luce dell'ormai prossimo termine del servizio attualmente previsto dalla normativa e (b) di evitare che gli esercenti la maggior tutela che operano, o che vogliono operare, anche nel mercato libero siano agevolati nel rispetto dei requisiti previsti sfruttando il loro duplice ruolo, nonché tenendo conto del fatto che le imprese distributrici sono responsabili del sistema di alimentazione e di continuità del servizio elettrico sulla rete di competenza;
  - individuare indicatori corrispondenti ai requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità previsti dalla legge concorrenza per l'inclusione all'Elenco, finalizzati a evidenziare l'affidabilità delle imprese abilitate all'attività di vendita di energia elettrica verso il sistema elettrico e nello svolgimento delle attività nei confronti dei clienti finali - che permettano, fra l'altro, a questi ultimi opportune valutazioni in merito - senza che ciò costituisca una sovrapposizione della regolazione vigente, ma valorizzando quanto già previsto in un'ottica unificata e al fine di minimizzare gli oneri addizionali in capo agli operatori;
  - per quanto riguarda i *requisiti di onorabilità*, confermare l'individuazione di quelli prospettati nel documento per la consultazione e afferenti, in particolare, all'onorabilità *stricto sensu*, all'adeguatezza delle forme societarie e alla solvibilità aziendale. In particolare, sia opportuno prevedere:
    - l'estensione dei requisiti individuati dall'Autorità, per quanto riguarda l'onorabilità *stricto sensu* delle persone fisiche che assumono un ruolo giuridicamente e operativamente rilevante nelle imprese oggetto dell'Elenco, anche alle medesime figure delle società che ne svolgono attività di direzione e coordinamento, sino alle società c.d. capogruppo, e delle società controllate da quest'ultime, se operanti nella vendita di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali. In tal modo, da un lato, si intende recepire le osservazioni pervenute da alcuni operatori e, dall'altro lato, si intende evitare che il venir meno di tali requisiti per le imprese oggetto dell'Elenco possa essere aggirato,

- all'interno dello stesso gruppo societario, mediante la creazione di società *ad hoc*, alterando così il corretto segnale di affidabilità verso il sistema e i clienti; in tale ambito peraltro si ritiene non opportuno prevedere l'utilizzo dei requisiti previsti dal Regolamento Remit ai fini dell'identificazione dei soggetti beneficiari o controllori delle imprese, in quanto eccessivamente stringenti ai fini del provvedimento in parola e definiti in modo specifico per altre finalità;
- la conferma, per quanto riguarda l'adeguatezza delle forme societarie, che le imprese di vendita debbano avere personalità giuridica separata, secondo una delle forme già indicate nel documento per la consultazione, comprese le cooperative, in considerazione delle osservazioni ricevute al riguardo;
  - la possibilità di iscrizione all'Elenco delle società di persone se già operanti alla data di entrata in vigore del decreto, in deroga a quanto al precedente alinea, non accogliendo quanto suggerito da alcuni operatori in merito alla necessità che tali società debbano evolvere in società di capitali; ciò in considerazione dell'opportunità di non penalizzare gli operatori attualmente presenti sul mercato, tenuto conto anche che la questione investe un numero esiguo di soggetti, per i quali, peraltro, resta ferma la necessità di rispettare gli altri requisiti;
  - la conferma dei requisiti così come previsti, per quanto riguarda la solvibilità aziendale, previa estensione alle imprese del medesimo gruppo societario che operano nella vendita di energia elettrica e/o di gas naturali ai clienti finali, analogamente a quanto previsto per l'onorabilità *stricto sensu* e per gli stessi motivi; si ritiene altresì opportuno prevedere che le imprese che si vengano a trovare nello stato di concordato preventivo con continuità aziendale possano continuare l'operatività; al riguardo, non pare possibile accogliere quanto diversamente richiesto da alcuni partecipanti alla consultazione, pena un'incoerenza della regolazione con la legge fallimentare; resta ovviamente ferma la necessità per l'impresa in questione di rispettare gli altri requisiti;
- per quanto riguarda i *requisiti di natura finanziaria*:
    - definire, in un primo tempo, un valore minimo del capitale sociale interamente versato che deve essere rispettato dalle imprese ai fini dell'inclusione nell'Elenco, recependo alcune delle osservazioni pervenute, in quanto si ritiene che esso rappresenti di per sé una garanzia, pur limitata, della volontà di operare nel mercato in modo affidabile, costituendo una riserva di liquidità iniziale per far fronte almeno in un primo momento alle obbligazioni che derivano intrinsecamente dall'attività, in misura pari all'ammontare minimo previsto per le società per azioni; prevedere altresì al riguardo la possibilità che tale requisito sia verificato, in alternativa, per il tramite della diretta controllante di ciascuna impresa di vendita;
    - prevedere successivamente, a completamento di quanto al precedente alinea, la definizione di ulteriori indicatori di tipo finanziario correlati a voci dei bilanci societari delle imprese nonché delle modalità di verifica del loro soddisfacimento, per il tramite di una proposta al Ministro dello Sviluppo

- Economico, anche valutando, ai fini della suddetta verifica, la necessità che tutti i bilanci siano certificati;
- confermare che la valutazione della puntualità e regolarità dei pagamenti, nei confronti di Terna e dell'impresa distributrici competente, sia effettuata (i) con riferimento direttamente alla controparte commerciale laddove essa sia anche utente del dispacciamento e del trasporto oppure (ii) con riferimento al soggetto di cui la controparte commerciale si serve per la conclusione dei relativi contratti di dispacciamento e trasporto; tale valutazione sarà compiuta mediante la valorizzazione che tali soggetti esprimono negli indicatori, già esistenti, di puntualità definiti nei confronti di Terna e dei distributori. Si ritiene altresì di prevedere che i requisiti rivenienti da tali verifiche siano del tipo c.d. *alert*, dal momento che corrispondono a una *performance* variabile nel tempo;
  - accogliere quanto suggerito in consultazione in merito all'esigenza di una maggiore efficacia dei segnali rinvenienti dalla valutazione della regolarità dei pagamenti nei confronti di Terna e dei distributori, prevedendo che:
    - l'indicatore di onorabilità utilizzato per verificare la necessità di integrare la garanzia ai sensi del Regolamento del sistema di garanzie di Terna (Allegato A. 61) sia considerato per almeno due volte nel semestre, anziché tre come previsto nella fase di consultazione;
    - sia l'indicatore di onorabilità che quello relativo alla puntualità dei pagamenti dei distributori debbano essere soddisfatti per il semestre precedente la verifica, anziché per i due semestri precedenti;
  - non accogliere quanto suggerito da alcuni operatori in merito alla necessità che le controparti commerciali siano vincolate alla diretta sottoscrizione di contratti di trasporto e dispacciamento; infatti, l'imposizione di un tale vincolo, in assenza di specifiche, adeguate e robuste motivazioni (che non sono state peraltro fornite dagli operatori), comporterebbe una compressione eccessiva e sproporzionata dell'autonomia di impresa; peraltro, si ritiene che gli indicatori individuati dovrebbero essere strumenti sufficienti a incentivare la riduzione delle insolvenze, stimolando una maggiore concorrenza tra gli utenti del trasporto e del dispacciamento;
  - non prevedere la verifica della regolarità dei pagamenti della controparte commerciale nei confronti dell'eventuale soggetto di cui essa si serve per la conclusione dei contratti di dispacciamento e trasporto, anche in accordo con la maggior parte degli osservatori, in considerazione di quanto già adeguatamente previsto dalla regolazione nei casi di inadempimenti;
  - per quanto riguarda i *requisiti tecnici*:
    - confermare come imprescindibile il requisito secondo cui le attività di impresa riportate nei documenti societari comprendano quelle di vendita dell'energia elettrica;
    - rinviare a una successiva proposta al Ministero dello Sviluppo Economico ulteriori requisiti imprescindibili da rispettare da parte delle imprese ("requisiti 2.0"), finalizzati anche a individuare modalità di verifica periodica della

competenza in materia normativa e regolatoria delle figure di responsabilità delle imprese candidate e iscritte all'Elenco, al fine di garantire l'adeguatezza dell'organizzazione all'attività da svolgere e all'assetto regolato del mercato *retail*;

- confermare gli indicatori relativi alle sub-attività afferenti all'adeguatezza commerciale, alla qualità commerciale, alla fatturazione e alla morosità, anche in accordo con parte degli osservatori che ne hanno condiviso la *ratio* e la finalità; come già detto, tali indicatori non sono ridondanti rispetto alla regolazione, ma sono elementi che rafforzano la regolazione delle modalità di svolgimento dei servizi di vendita e che non possono essere trascurati in sede di riconoscimento del titolo abilitativo a svolgere tali servizi;
- rimandare, al contempo, a una seconda fase la definizione di valori di riferimento e dei criteri di verifica dei suddetti indicatori, con particolare riferimento a quelli afferenti alla qualità commerciale, alla fatturazione e alla morosità, mantenendo comunque che le prime verifiche saranno effettuate a partire dai dati delle specifiche imprese di competenza dell'anno 2018;
- suddividere, ai fini dell'identificazione delle *procedure per la prima iscrizione e la permanenza* all'Elenco Venditori Elettricità di ciascun impresa, i requisiti sopra evidenziati e previsti dalla legge concorrenza tra:
  - requisiti imprescindibili costituenti condizioni necessarie per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco;
  - requisiti c.d. *alert*, legati alla verifica del raggiungimento di *performance* relative alla conduzione di specifiche attività e costituenti condizioni da soddisfare per la permanenza nell'Elenco;
- confermare che i requisiti per l'inclusione nell'Elenco siano applicabili sia alle imprese già operanti nel mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali alla data di istituzione dell'Elenco sia alle imprese che ne richiedono l'ammissione successivamente, prevedendo che tale data corrisponda alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale in parola (di seguito: data di entrata in vigore del decreto), al fine di assicurare massima tempestività nel dispiegamento degli effetti;
- prevedere, per quanto riguarda le procedure per l'iscrizione all'Elenco, che:
  - in linea generale, le relative istanze siano presentate direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico, responsabile di tutti i procedimenti in parola, definendo un adeguato periodo di tempo entro cui gli uffici del Ministero possano comunicare eventuali dinieghi o richieste di integrazioni o chiarimenti, eventualmente prevedendo la sospensione dei termini, in analogia con quanto previsto nel settore del gas naturale ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2011;
  - il rispetto dei requisiti imprescindibili costituisca condizione necessaria e sufficiente per l'avvio dell'operatività delle imprese, e che a tale fine siano definite le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione da parte delle imprese e di verifica e di comunicazione di tale soddisfacimento da parte del Ministero;

- prevedere un periodo di tempo maggiore entro cui le imprese già operanti alla data di entrata in vigore del decreto possano mostrare evidenza del soddisfacimento dei requisiti imprescindibili, mediante la prima istanza di permanenza, nella fase di primo popolamento dell'Elenco, accogliendo alcune richieste da parte degli osservatori; sarà di conseguenza aggiornato il periodo entro cui si prevede di effettuare le necessarie verifiche da parte del Ministero;
- per quanto riguarda la permanenza nell'Elenco, confermare quanto prospettato in tema di comunicazione del perdurare del rispetto o della perdita dei requisiti imprescindibili. A tal fine, sia opportuno prevedere specifiche disposizioni nel caso tale perdita avvenga, per le imprese già operanti alla data di entrata in vigore del decreto, nel periodo compreso tra l'invio della prima istanza di permanenza nell'Elenco e la conclusione della validazione da parte del Ministero, al fine di assicurare la massima tempestività del dispiegarsi dei benefici previsti dall'istituzione dell'Elenco;
- prevedere nel dettaglio, confermando il principio di gradualità espresso nel documento per la consultazione e accogliendo al contempo le osservazioni di molti operatori, che:
  - l'inclusione di un'impresa nella "classe di attenzione" non debba essere pubblicata sul sito internet del Ministero né su quello dell'impresa, in un'ottica garantista; ciò in quanto l'attribuzione di una tale classe è finalizzata principalmente a stimolare l'impresa affinché siano posti in essere i necessari atti per il superamento delle inadempienze nel periodo di tempo considerato; per contro, come correttamente evidenziato nell'ambito della consultazione, la pubblicità di tale classe potrebbe fornire ai clienti finali un segnale informativo distorto, atteso che l'irregolarità potrebbe essere sanata dall'impresa anche prima dello spirare del periodo di attribuzione della classe (e quindi del periodo di relativa pubblicazione);
  - il raggiungimento della "classe di osservazione" comporti invece segnalazione nell'Elenco Venditori pubblicato sul sito internet del Ministero e nella *homepage* del sito internet dell'impresa e comprenda, non accogliendo quanto suggerito da alcuni operatori, oltre che ai casi di perdurare della mancanza dei requisiti, anche i casi di specifiche inadempienze, tra cui la dichiarazione di dati non veritieri e l'irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità (o di organismi con analoghi poteri sanzionatori) a causa di violazioni reiterate o di particolare gravità. Diversamente da quanto sostenuto da alcuni partecipanti alla consultazione, infatti, le ipotesi di violazioni gravi di provvedimenti dell'Autorità o di altri eventuali gravi pregiudizi al sistema da parte di un'impresa di vendita, non sono altro che la conseguenza di un servizio di vendita svolto mediante condotte o prestazioni inadeguate rispetto a quel livello di professionalità richiesto a un'impresa che intenda ottenere e mantenere un'autorizzazione alla vendita;
- prevedere fin d'ora successivi provvedimenti finalizzati all'aggiornamento di aspetti della regolazione che prescindono dalla disciplina dell'Elenco ma sono funzionali a una migliore informazione degli attori del sistema ed a minimizzare i

casi di potenziali criticità per il sistema nonché ad individuare le corrette modalità di attivazione dei servizi di ultima istanza da applicare nel caso di esclusione delle imprese di vendita dall'Elenco, in coerenza con la regolazione già vigente in caso di risoluzione dei contratti di trasporto e dispacciamento per inadempimento

### **DELIBERA**

1. di presentare la proposta al Ministro dello Sviluppo Economico recante criteri, modalità, requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco Venditori Elettricità, ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 124/17 e per gli effetti dell'articolo 2, comma 12, della legge 481/95, riportata all'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

16 novembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*